

Gli adempimenti. Il database sarà pubblicato sul sito dell'Autorità nazionale

Necessaria l'iscrizione nell'elenco «anticorruzione»

■ A seguito della legge sulla concorrenza del 2017 (legge n. 124 del 2017) risultano ora sintetizzabili le seguenti caratteristiche per le società di ingegneria:

- le società di ingegneria possono assumere la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata ovvero la forma di società cooperative;
- le società di ingegneria hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile connessa alle attività che esse pongono in essere;
- le società di ingegneria sono tenute a garantire che le attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
- le società di ingegneria debbono essere iscritte in un elenco a cura dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Anche a seguito del detto intervento di riordino, permangono dubbi e domande circa l'interpretazione che potrà essere data con riguardo alle ca-

ratteristiche sopra indicate.

Più particolare, sarà compito degli interpreti di comprendere:

- ① quali, tra gli strumenti consentiti per mezzo dell'adozione di società di capitali, risultino compatibili con la natura e le caratteristiche di una società di ingegneria (nel caso di Spa, ad esempio, è consentita l'emissione di strumenti finanziari partecipativi?);
- ② se la mancata sottoscrizione di una polizza assicurativa volta a coprire anche le attività relative a contratti precedenti all'entrata in vigore della concorrenza (non richiesta da tale legge) possa quanto meno costituire una forma di negligenza in capo agli amministratori di una società di ingegneria;
- ③ cosa accada al rapporto contrattuale qualora le attività non siano svolte da professionisti nominativamente indicati (per quanto iscritti ai relativi ordini professionali) o qualora il professionista nominativamente indicato nel contratto sia, durante la vigenza dello stesso, sottoposto ad un procedimento disciplinare che ne comporti la sospensione.

A questo riguardo, quando il legislatore indica che le società di ingegneria sono tenute a garantire che le attività siano svolte da professionisti sembrerebbe far propendere più per una forma di responsabilità della società di ingegneria (e dei relativi organi di gestione) che per una forma di invalidità o di inefficacia del contratto (che tuttavia, alla luce della ratio della norma, risulterebbe essere la scelta più logica e in linea con la stessa);

④ quali possano essere le eventuali ripercussioni in attesa che l'Autorità nazionale anticorruzione provveda a pubblicare nel proprio sito internet l'elenco delle società di ingegneria che sono in grado di sottoscrivere contratti con i privati e quali risulteranno essere le modalità di accesso è tenuta di un tale elenco (anche se, ad onor del vero, con riferimento all'ultimo aspetto sembra essere destinato ad accadere, mutatis mutandis, quanto già avvenuto con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 46, del Dlgs n. 50/2016 e del decreto 263/2016 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

